

Repertorio n. 63100

Raccolta n. 19799

Verbale di assemblea della società "HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L." con unico socio, con sede in Ferrara.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, questo giorno di mercoledì ventuno del mese di dicembre, alle ore nove.

21 dicembre 2016, alle ore 9,00

In Ferrara, piazzetta del Municipio n. 2, nella sala tonda.

Avanti a me dottor MARCO BISSI, Notaio con residenza in Ferrara ed iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di detta città, è personalmente comparso il signor:

- PARAMUCCHI PAOLO, nato a Ferrara il giorno 29 marzo 1955, domiciliato per la carica in Ferrara presso la sede sociale di cui infra, agendo non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società con unico socio "HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.", con sede legale in Ferrara, Via Borso n. 1, avente codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 01708040389, R.E.A. n. 190825 con capitale sociale di euro 81.643.400,41 (ottantunomilioneiseicentoquarantatremilaquattrocento virgola quarantuno) interamente versato e con durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), società costituita in Italia e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico, COMUNE DI FERRARA, in forza dei poteri a lui conferiti dalle vigenti Norme sul funzionamento della Società;

cittadino italiano, della cui identità personale sono certo io Notaio. — Il Comparsente, nella sopra citata sua veste, dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno e per questa ora l'assemblea dei soci della società "HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifiche statutarie in ottemperanza al D. Lgs. 175/2016;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Comparsente invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue: —

- assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 delle vigenti Norme sul funzionamento della Società, nella qualità sopra indicata, il Signor PARAMUCCHI PAOLO il quale constatato che: —
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 delle vigenti Norme sul funzionamento della Società mediante avviso comunicato, tramite P.E.C., in data 6.12.2016;
- l'Organo Amministrativo è presente in persona di se medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Consigliere Bellini Giorgio;
- è presente il Socio Unico "COMUNE DI FERRARA", con sede in Ferrara Piazzetta Municipale n. 2, codice fiscale 00297110389, in persona del Sindaco pro-tempore avv. Tiziano Tagliani, nato a Ferra-

IN CORSO DI
FORMALITA'
PERCHÉ NEI
TERMINI.

ra il giorno 10 marzo 1959, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Ferrara, Piazzetta Municipale n. 2, portatore di una quota di nominali euro 81.643.400,41 (ottantunomilioneisecentoquarantatremilaquattrocento virgola quarantuno) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;

- è presente l'organo di controllo in persona dei signori Madonna Salvatore, Presidente del Collegio Sindacale e Del Carlo Maurizia Sindaco effettivo;

- tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati circa gli argomenti posti all'ordine del giorno e ne accettano la discussione; ———
dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. ———

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno rammenta ai presenti che il D. Lgs. 175/2016, comunemente indicato come "Decreto Madia Partecipate", ha imposto alle società a controllo pubblico l'obbligo di procedere alla revisione dei propri Statuti, adeguandoli a precise disposizioni contenute nel precitato Decreto, entro la data del 31.12.2016 (cfr. art. 26 c. 1 Decreto citato). ———

L'Organo Amministrativo di "HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.", in ossequio a tale disposto, ha pertanto provveduto a elaborare una proposta di revisione dello Statuto che rispettasse le disposizioni normative del D. Lgs. 175/2016, sottoponendolo altresì all'esame del Consiglio Comunale del Comune di Ferrara. A tal proposito, si dà atto che in data 19.12.2016 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Statuto come oggi proposto all'approvazione dell'Assemblea.

Le modifiche statutarie hanno principalmente riguardato, l'analisi delle disposizioni contenute nel sopra citato D. Lgs. agli artt. 3 c. 2 (Organo di Controllo), 11 c. 2 e 3 (amministratori), 11 c. 4 (equilibrio di genere), 11 c. 5 (divieto amministrazione congiuntiva/disgiuntiva per le Srl), 11 c. 9 (Vicepresidente, deleghe Presidente, deleghe gestionali ad unico amministratore, divieto TFM e gettoni di presenza, divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società), 11 c. 13 (limiti a comitati con funzioni consultive), 11 c. 14 (inconferibilità/incompatibilità incarichi). ———

In occasione degli interventi necessari ed obbligatori ai sensi del Decreto Madia citato, l'Organo Amministrativo ha inoltre opportunamente apportato alle "Norme sul funzionamento della Società" alcune modifiche meramente formali che riguardano miglioramenti lessicali, alleggerimenti o miglioramenti procedurali, alcuni collegati ai prossimi adempimenti organizzativi previsti dallo stesso Decreto Madia, oppure aggiornamenti per specificazione di leggi attualmente vigenti. ———

Preso atto delle proposte formulate dal Presidente, letto lo schema di "Norme sul funzionamento della Società" contenente le revisioni testè illustrate, l'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità di voti e senza astensione alcuna ———

DELIBERA

1) di approvare le modifiche al testo delle "Norme sul funzionamento della Società" come illustrate dal Presidente ed in particolare agli articoli 7, per adeguamento post Madia, previsione PEC consentita dalla legge (facilitazione procedura convocazione), specificazione su

domicilio soci; 10, per adeguamento post Madia; 11, per facilitazione procedura convocazione, adeguamento post Madia (eliminazione del riferimento amministrazione congiunta/disgiunta); 15, per adeguamento post Madia; 16, per armonizzazione lessicale e adeguamento post Madia; 17, per adeguamento post Madia e coordinamento con la normativa vigente in tema di conferibilità incarichi; 18, per adeguamento post Madia; 19, per adeguamento post Madia; di approvare l'aggiunta di due nuovi articoli che prenderanno la numerazione di 20 e 21, relativi alle cariche sociali, rispettivamente per adeguamento post Madia e facilitazione modalità procedurali svolgimento assemblea e Consiglio di Amministrazione; le modifiche dell'originario articolo 20 (ora 22), sull'Organo di Controllo e revisore, riformulato per adeguamento post Madia; _____

2) di approvare, pertanto, in completa sostituzione del precedente, il nuovo testo delle "Norme sul funzionamento della Società", aggiornato con le modifiche testè apportate; detto nuovo testo mi si consegna per allegare, come io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane al Comparente, in presenza dell'Assemblea. _____

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola alla voce "varie ed eventuali", il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore nove e minuti venti. _____

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società. _____

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, alla presenza dell'assemblea, al Comparente che, da me interpellato, lo approva. _____

E' scritto da persone a me fide ed in parte da me Notaio su due fogli per sei facciate fin qui e viene firmato a norma di legge, essendo le ore nove e minuti venticinque. _____

F.to: Paolo Paramucchi _____

F.to: MARCO BISSI NOTAIO (L.S.) _____

ALLEGATO "A" AL N. 63100/19799 DI REPERTORIO _____

_____ **NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'** _____


_____ **DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA** _____

Art. 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata unipersonale denominata "HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L." con socio unico il Comune di Ferrara. _____

Art. 2) La Società ha per oggetto: _____

- La gestione e valorizzazione del patrimonio mobiliare del Comune di Ferrara; l'assunzione di partecipazioni in altre Società o Enti, anche intervenendo alla loro costituzione, le quali potranno avere ad oggetto la gestione e l'erogazione di servizi pubblici locali ed iniziative imprenditoriali che abbiano anche rilevanza pubblica oltre che per conto e nel territorio del Comune di Ferrara anche per conto e nel territorio di altri Comuni, loro società o consorzi, di Enti Pubblici e di soggetti privati; _____

- assicurare la gestione ottimale delle società partecipate ed esercitare funzioni di indirizzo strategico così come stabilite dall'Ente Terri-



toriale proprietario, nonché di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate; _____

- la prestazione, nei confronti ed a favore del Comune di Ferrara e delle Società controllate e/o partecipate, di servizi strumentali al fine di valorizzare e coordinare le controllate quali ad esempio tesoreria, gestione acquisti, nonché servizi amministrativi, tecnico-giuridici ed organizzativi in genere, e specificatamente il coordinamento finanziario e fiscale delle società controllate e/o partecipate, finalizzato allo sviluppo dell'economia nell'ambito delle attività e dei settori inerenti l'erogazione dei servizi pubblici locali di cui sopra, quali ad esempio: arte e cultura, parcheggi, trasporti, verde pubblico, disinfezione e disinfezione, servizi alla persona, servizi cimiteriali, servizi connessi alla proprietà degli impianti ed assets relativi al ciclo integrato delle acque, gas-metano ed energia in genere; _____

- la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione e la manutenzione, nei confronti ed a favore del Comune di Ferrara e delle Società controllate e/o partecipate, di ogni opera e/o impianto necessario o funzionale o comunque correlato allo svolgimento delle attività e dei servizi svolti dalle società partecipate; _____

- la gestione di ogni altra competenza ed attività connessa ai servizi espletati, atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle amministrazioni pubbliche e/o di soggetti privati, attribuendo in ogni caso priorità all'interesse pubblico; _____

- la gestione e la valorizzazione, sia direttamente che per il tramite di società controllate e/o partecipate, di immobili, anche del Comune di Ferrara ove alla stessa conferiti, affidati in gestione o dalla stessa comunque acquisiti in conformità alla vigente normativa. _____

In relazione all'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni di compravendita, di credito e di locazione direttamente e/o indirettamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, così come prestare avalli, fidejussioni od altre forme di garanzia anche a favore di terzi, persone od enti, nonché assumere, concedere e/o gestire partecipazioni ed interessenze di ogni tipo e genere in Società od aziende aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, stipulare con le medesime ogni tipo di contratto, anche di associazione e partecipare in consorzi od altri organismi associativi, con espressa esclusione delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 e n. 385/1993. _____

Art. 3) La sede legale della Società è in Ferrara, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle imprese. Gli Amministratori hanno facoltà di istituire unità locali o trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta al Socio Unico deliberare l'istituzione di sedi secondarie o trasferire la sede in Comune diverso. _____

Art. 4) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) salvo proroga o scioglimento anticipato. —

CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 81.643.400,41 (ottantunomilioni-seicentoquarantatremilaquattrocento virgola quarantuno). La quota di capitale pubblico posseduta dal Socio Comune di Ferrara non può essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della

società. _____

_____ Aumento di capitale, conferimenti e finanziamenti _____

Art. 6) Il Socio Unico decide, mediante delibera assembleare, l'aumento del capitale. _____

Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. _____
In caso di conferimenti di beni in natura o di crediti l'esperto o la società di revisione previsti a norma dell'art. 2465 C.C. dovranno essere graditi alla società. _____

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e nei modi più opportuni per la società. _____

Il Socio Unico può effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effettuare apporti a fondo perduto ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico. _____

_____ Domiciliazione. _____

Art. 7) Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e/o del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal competente Registro delle Imprese. Il domicilio del Socio Unico è la Residenza Comunale, presso il Municipio di Ferrara. L'indirizzo di posta elettronica, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni altra comunicazione societaria, dovrà parimenti risultare dal competente Registro Imprese o essere comunicato espressamente dagli interessati alla Società. Sarà altresì cura degli interessati comunicare alla Società tramite lettera raccomandata o PEC, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione. _____

_____ Emissione titoli di debito. _____

Art. 8) La società può emettere titoli di debito. _____

La decisione è adottata mediante deliberazione del Socio Unico, nei limiti di cui all'art. 2412 C.C. e nell'osservanza dell'art. 2483 C.C.. _____

_____ Trasferimento delle partecipazioni. _____

Art. 9) Le partecipazioni del Socio Unico Comune di Ferrara non sono trasmissibili e non potranno essere cedute nè in tutto nè in parte. _____

_____ DECISIONI DEL SOCIO UNICO _____

Art. 10) Le decisioni del Socio debbono essere adottate mediante delibera assembleare. Le materie riservate sono quelle indicate nell'art. 2479 C.C.. _____

Sono inoltre riservate alla competenza del socio le decisioni sulle seguenti materie: _____


I) L'approvazione del Budget della società proposta dall'Organo Amministrativo _____

II) le dismissioni di partecipazioni possedute; _____

III) il conflitto di interessi tra l'organo amministrativo, o uno dei suoi componenti, e la società _____

IV) l'autorizzazione per operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non prevista nel Budget, per importi superiori a Euro 50.000,00; _____

V) l'autorizzazione per operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non prevista nel Budget, per importi superiori a Eu-



ro 50.000,00 (cinquantamila) _____

VI) l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per attribuire deleghe di gestione al Presidente. _____

Ha diritto di intervenire all'assemblea il socio unico; il suo voto ha valore in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società e pertanto è pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale. _____

Assemblea _____

Art. 11) L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, anche mediante fax o posta elettronica, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata al Socio Unico presso la Residenza Comunale, Piazza Municipale 2 - Ferrara a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico. _____

In caso di inattività o assenza dell'Organo Amministrativo, la comunicazione dovrà essere effettuata dal Socio Unico. _____

La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio sopra indicato e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza (di prima ed eventualmente di seconda convocazione, se ritenuto necessario) e le materie da trattare. _____

I diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco del Comune di Ferrara; egli potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato. _____

Anche senza formalità per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati al completo gli organi sociali. In tal caso, gli amministratori e il/i sindaco/i si intendono informati quando sia stata data loro comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. _____

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia. _____

Art. 12) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico. In caso di loro impedimento o assenza l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. _____

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio. _____

L'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la presenza del Socio Unico che rappresenta la totalità del capitale sociale. _____

Art. 13) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, non superiore comunque a centotanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2364 C.C. —

Art. 14) La trascrizione delle delibere assembleari, ove non ne sia previsto il deposito nel Registro delle Imprese a norma del Codice Civile, dovrà essere effettuata, a cura dell'organo amministrativo, en-

tro il termine massimo di cinque giorni dall'avvenuta riunione - onde consentire il decorrere del termine previsto dall'art 2479 ter C.C. - nel libro delle decisioni del socio, che la società deve tenere a norma dell'art. 2478 C.C..

AMMINISTRAZIONE

Art. 15) La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Il Socio Ente Pubblico ha il diritto di procedere alla nomina - ed alla revoca diretta, anche in assenza di giusta causa - della totalità degli amministratori in considerazione dell'entità totalitaria della propria partecipazione; essi sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. .

Qualora la società nomini un Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Art. 16) All'organo amministrativo sono affidati tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dalle presenti Norme sul funzionamento della società riservati all'assemblea.

Per quanto riguarda le modalità e il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione, si applicano, in quanto compatibili, quelle dettate per il consiglio di amministrazione dall'art. 18) del presente testo di norme.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza od impedimento del Presidente.

L'Organo Amministrativo, o per esso il Legale Rappresentante, deve uniformarsi agli indirizzi e ai piani strategici approvati dall'Ente Socio, votando coerentemente in seno alle assemblee delle società partecipate, con riguardo:


a) alla definizione degli obiettivi da assegnare alle società partecipate in relazione agli indirizzi del Consiglio Comunale e della Giunta;
b) alla valutazione di carattere strategico sulle relazioni previsionali e sulle relazioni sull'andamento della gestione, nonché sui bilanci, delle società partecipate.

c) ad ogni altra materia proposta dall'Ente Territoriale Socio

Art. 17) Ad amministratori possono essere nominati non soci.

Agli Amministratori si applica l'art. 2382 c.c., relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza; la nomina dell'organo amministrativo dovrà altresì avvenire in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico, nonché del D.L. 95/2012 art.4 commi 4 e 5, e del D. Lgs. 175/2016 e successivi regolamenti e decreti ministeriali, per le parti applicabili.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, ovvero secondo quanto stabilito dall'Assemblea



all'atto della nomina.

La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli.

Decade l'intero organo amministrativo qualora, per dimissioni o altre cause vengano a mancare:

- la metà dei consiglieri, se questi sono in numero pari;
- la maggioranza degli amministratori, se questi sono in numero dispari.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione del socio la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni.

Art. 18) Il funzionamento del consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti disposizioni:

- a) il consiglio, qualora non vi abbia provveduto il socio in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare un solo amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; il Consiglio può, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta, ovvero mediante telefax o posta elettronica, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza con telegramma da inviarsi almeno ventiquattrore prima; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il consiglio può essere convocato dal vicepresidente, se nominato, ovvero da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
- f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;
- g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale con-

sensu alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il téléfax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società che trascriverà le risultanze della consultazione sul libro verbali;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

_____ Compensi agli amministratori _____

Art. 19) I compensi degli Amministratori sono stabiliti ai sensi dell'art. 2389 c.c. e comunque nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili; è in ogni caso escluso corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì escluso corrispondere trattamenti di fine mandato.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Il socio può inoltre assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, sempre nei limiti di legge. L'eventuale compenso dell'amministratore delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina. L'Assemblea può tuttavia fissare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

_____ Cariche Sociali _____

Art. 20) I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

E' ammessa la carica di Vicepresidente solo quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

_____ Riunioni in teleconferenza o videoconferenza del Consiglio
_____ di amministrazione e dell'Assemblea _____

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea possono riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei partecipanti nello stesso luogo, a condizione che tutti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

_____ ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE _____

Art. 22) La società nomina un Organo di controllo e/o il Revisore. —

L'Organo di controllo può essere a composizione plurisoggettiva (Collegio Sindacale) o monocratica (Sindaco Unico).

Il Socio Ente Pubblico ha diritto di procedere alla nomina e alla revoca diretta della totalità dei sindaci in considerazione dell'entità totalitaria della propria partecipazione.

Qualora la società istituisca il Collegio Sindacale, esso può esercitare anche la revisione legale ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, funzionanti a norma di legge.

La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata.

Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine dell'Organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito.

L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c..

Nel caso in cui all'Organo di controllo sia affidata anche la revisione legale, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3 c.c., tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Qualora, in aggiunta all'Organo di controllo, o in alternativa allo stesso, la società nomini un revisore per l'esercizio della revisione legale, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo e/o di revisione è determinato dal Socio Unico all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti e secondo i criteri determinati dalle leggi e regolamenti applicabili.

BILANCIO ED UTILI

Art. 23) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'art. 2478 bis C.C.

Art. 24) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a ri-

serva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita al Socio Unico, salva una diversa decisione degli stessi. _____

_____ RINVIO ALLA LEGGE _____

Art. 25) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del codice civile e del D. Lgs. 175/2016 (T.U. Partecipate) in quanto applicabili alla società. —

F.to: Paolo Paramucchi _____

F.to: MARCO BISSI NOTAIO (L.S.) _____

Copia Conforme al Suo originale che si rilascia alla parte interessata per uso consentito dalla Legge.
Ferrara, il 21 DICEMBRE 2016

